

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1227

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPIELLO, LABRIOLA, ANDÒ, BUFFONI,
FINCATO, BREDÀ, BONIVER, ARTIOLI, CARDETTI**

Presentata il 27 luglio 1987

Norme sull'impresa familiare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 230-*bis* del codice civile, nel dare rilevanza giuridica all'impresa familiare, ignora le situazioni di fatto sempre più numerose che si concretizzano anche nella conduzione in comune di una attività di carattere imprenditoriale. Appare quindi equo equiparare, in questi casi, alla famiglia giuridicamente costituita la famiglia di fatto ed estendere i diritti derivanti dalla partecipazione all'impresa

familiare anche ai conviventi. Così pure, al fine di garantire le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria degli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa stessa siano adottati in conformità della legge e senza pregiudizio dei partecipanti più deboli, si prevede che tali atti siano nulli se non siano state rispettate le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 230-*bis*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Gli atti di impiego degli utili e degli investimenti nonché quelli inerenti alla gestione straordinaria degli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa, adottati fuori dalle condizioni previste dal primo comma, sono nulli.

Il lavoro della donna e dell'uomo sono considerati equivalenti.

Ai fini della disposizione di cui al presente articolo, si intende per famiglia anche quella di fatto e per familiare il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare, quella cui collaborano il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo ».